

Il Contratto Scuola del 16 maggio 2003

Il Nuovo contratto del personale della scuola siglato da CGIL CISL UIL e SNALS il 16 maggio ha validità quadriennale per la parte normativa, e biennale per la parte economica. Si presenta come un voluminoso testo coordinato di oltre sessanta disposizioni normative, richiamate in nota, di cui 11 precedenti accordi contrattuali e interpretazioni autentiche, per un totale di complessive 528 pagine. Qui sotto ne diamo una presentazione sintetica dei punti a nostro avviso più rilevanti.

I cosiddetti aumenti: uno specchietto per le allodole.

Abbiamo letto e sentito sui mass-media che gli aumenti medi stabiliti dal nuovo contratto sarebbero di 147 euro, e ciò ha suscitato l'invidia di tutti coloro che non lavorano nella scuola. C'è chi improvvisamente ha pensato che sarebbe il momento giusto per entrare a lavorare nella scuola, se la Moratti gli aprisse le porte. Ma leggendo le tabelle, si nota che gli aumenti stipendiali servono soltanto a recuperare parzialmente l'inflazione. D'altronde l'accordo del 4 febbraio 2002 tra governo e sindacati concertativi stabiliva un aumento del 5% nel quadriennio, e il contratto economico si limita al primo biennio 2002-03!!!

L'aspetto più importante è che, comunque, questi miserevoli aumenti sono finanziati dai tagli degli organici attuati dalle ultime due leggi finanziarie e dai successivi decreti applicativi. Per riprendere le parole di Piero Castello, questo è un contratto "cannibalesco": perché chi resta a lavorare mangia (poco), dal piatto di chi viene espulso o marginalizzato.

Gli stipendi tabellari e accessori.

Un effetto speciale che può facilmente ingannare alla prima lettura, raffrontando le tabelle dei nuovi stipendi con le precedenti, è che i nuovi stipendi inglobano la **indennità integrativa speciale** (la cosiddetta contingenza): perciò gli stipendi sembrano di colpo aumentare di 6-7 mila euro. In realtà l'indennità integrativa non cambia, ma sarà computata sul TFR e sulla pensione.

Anche i **compensi accessori** vengono aumentati di misura: il compenso individuale accessorio aumenta di 9 euro per i collaboratori scolastici, di 11 euro per il personale amministrativo e tecnico. La retribuzione professionale docente aumenta di 31 euro per la fascia da 0 a 14 anni, 37 euro per la fascia da 15 a 27, 60 euro per la fascia da 28 in poi. Ricordiamo che tali compensi accessori non hanno effetti né sulla tredicesima, né sulla pensione.

Le ore aggiuntive subiscono un incremento del 10%.

Riferendoci solo agli aumenti di base, cioè spettanti alla prima fascia di anzianità (0-2 anni), i/le **collaboratori/trici scolastici** avranno un aumento mensile lordo di base di 52,74 euro, le/gli **assistenti amministrativi e tecnici** di 59,08 euro; le/i **docenti di scuola materna ed elementare** 67,79 euro (più 31 euro di retribuzione professionale docente); le/i **docenti di scuola media e di scuola superiore** 73,58 euro (più 31 di r.p.d.). I/le **direttori/trici dei servizi** avranno gli aumenti più consistenti, perché agli aumenti di base di 78,37 euro, si deve aggiungere il differenziale del 30% per l'inquadramento definitivo.

Insomma per raggiungere la quota di 147 euro, bisogna arrivare ai docenti con più 28 anni di servizio e tale cifra viene superata solo per effetto di una retribuzione accessoria che non avrà affetti sulla pensione. L'unica categoria cui è stato riconosciuto un aumento stipendiale significativo è quella dei D.S.G.A.

Gli aumenti hanno decorrenza per metà dal 1° gennaio 2002, per il restante dal 1° gennaio 2003.

Permessi e assenze: è stata apportata qualche modifica alle norme sulle assenze e i permessi del personale a tempo indeterminato.

E' stato chiarito che le **assenze per malattia** non influiscono sulla retribuzione professionale dei docenti e sul compenso individuale accessorio del personale ATA. Naturalmente non si tratta di un'interpretazione autentica del contratto del 1995, perciò rimane insoluto tutto il contenzioso riguardante questi anni.

E' stata introdotta l'**aspettativa**, a domanda, per un anno e senza assegni, per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa nella Pubblica Amministrazione. .

E' stata modificata la normativa sulle **assenze e sui permessi per il personale con contratto a tempo determinato**. Vengono previste esplicitamente anche per il personale a tempo determinato le norme sulle gravi patologie, per cui anche i precari, nel caso di patologie gravi (o di terapie) temporaneamente o/e permanentemente invalidanti, hanno diritto ad avere la retribuzione intera. Vengono estese in modo esplicito ai precari le norme previste dall'articolo 11

del CCNL 15 marzo 2001 sui congedi parentali (maternità). Secondo la nostra interpretazione queste due norme dovevano essere applicate anche prima di questo contratto, ma l'Amministrazione aveva emesso circolari per non estendere ai precari i benefici riconosciuti dalle norme contrattuali e perciò molti dirigenti le interpretavano in modo restrittivo. Su questi punti sono già in corso alcune vertenze.

Vengono previsti anche per i precari tre giorni di permesso retribuito per evento in caso di lutto per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado.

Fondo dell'istituzione scolastica

Vengono incrementate del 10% le retribuzioni delle attività aggiuntive.

Il fondo di istituto viene incrementato di una quota pari allo 0,69% del monte salari (490 miliardi di lire): cioè di 13,84 euro mensili per i docenti e di 9,82 euro mensili per gli ATA. .

Sono abolite le funzioni aggiuntive ATA Il vecchio sistema viene sostituito con l'attribuzione di incarichi organizzativi sulla base delle esigenze della scuola. Le risorse per retribuire gli incarichi sono attribuite direttamente alle scuole, che dovranno stabilire la natura degli incarichi, i criteri per l'attribuzione degli incarichi sulla base del POF, e la misura dei relativi compensi: tutto ciò sarà oggetto della contrattazione d'istituto.

Viene previsto un tetto massimo di 100 ore annue per i direttori amministrativi.

La gerarchizzazione del personale ATA: le nuove aree del personale ATA

E' stata ridefinita la classificazione del personale ATA, introducendo nuove aree e nuovi profili. Viene introdotta una nuova gerarchizzazione di funzioni. Corrispondentemente vengono previste nuove norme generali per la mobilità professionale del personale ATA: i passaggi all'interno dell'area saranno effettuati mediante percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale; i passaggi tra le aree saranno realizzati mediante procedure concorsuali, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione.

Orario ATA su 35 ore: vengono in parte modificate le norme che prevedono la possibilità della riduzione oraria a 35 ore da parte dei lavoratori. Speriamo che si possa arrivare ad una chiarificazione con i dirigenti scolastici restii a raggiungere accordi su tale materia nei contratti d'istituto.

Personale docente

Le **funzioni obiettivo** sono state confermate (chiamate funzioni strumentali), ma viene lasciata ai collegi dei docenti la determinazione delle funzioni e delle competenze, il loro numero, nonché l'individuazione del personale che dovrà svolgere tali funzioni. Alle scuole verranno assegnate le risorse complessivamente spettanti nell'anno scolastico 2002-2003 sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI. La contrattazione di istituto dovrà stabilire l'entità delle retribuzioni delle singole funzioni attivate.

Attività di "collaborazione" con il dirigente scolastico: che fine fa il vicario?

I docenti che i dirigenti possono individuare per delegare specifiche funzioni di loro competenza potranno essere retribuiti solo nel numero massimo di due. Nel contratto non si parla della figura del collaboratore vicario né del suo esonero, ma sembra di capire che, se si segue la prassi instaurata illegittimamente dal settembre 2000, il vicario potrebbe essere incluso tra questi due. Noi continuiamo a sostenere che l'unico vicario legittimo è quello individuato dal dirigente scolastico tra i collaboratori eletti dai collegi docenti, ed è l'unico cui la legge (l'articolo 459 del T.U. 297/94) riconosce il diritto all'esonero dalle lezioni.

La carriera professionale dei docenti.

E' stata rimandata al prossimo contratto la definizione dei criteri e delle procedure per regolamentare la carriera professionale dei docenti. Si riprenderà l'idea che aveva generato l'articolo 29 del CCNL 1999 (che prevedeva il "concorsono"), o si inventeranno altri criteri? Riusciranno i nostri "nuovi" eroi del governo, con il sostegno sindacal-concertativo, a portare a termine ciò che non è riuscito a Berlinguer e soci?

Contrattazione regionale: E' stata snellita la contrattazione integrativa nazionale e molte materie sono state trasferite a livello regionale. In particolare la contrattazione regionale regola i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; i criteri di utilizzazione delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione, per gli interventi nelle aree a rischio e nelle aree di particolare immigrazione; linee di indirizzo per la formazione per il personale docente, educativo ed ATA e per la tutela della salute; criteri di utilizzazione del personale.

Relazioni sindacali di scuola.

Vengono estese le competenze delle RSU anche alla determinazione delle modalità e dei criteri relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed educativo, oltre che a quello del personale ATA.

La contrattazione dovrà stabilire i criteri generali per la **ripartizione delle risorse del fondo d'istituto** per l'attribuzione dei compensi accessori anche al personale docente e educativo, oltre che per gli ATA (come era previsto finora); i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. L'estensione della contrattazione d'istituto anche alle attività aggiuntive dei docenti crea un'evidente sovrapposizione di competenze tra RSU e collegio docenti: come sarà applicabile l'individuazione dei docenti per le attività aggiuntive in sede di contrattazione, al di fuori della programmazione collegiale? Ciò renderà le procedure certamente più complicate, perché da una parte la contrattazione dovrà precedere le delibere collegiali (per ciò che concerne i criteri generali di ripartizione), dall'altra seguirle (per ciò che concerne i criteri particolari di ripartizione e l'individuazione del personale impegnato). Riteniamo che tale "innovazione" sia illegittima ed in contrasto con le prerogative degli OO.CC. ed in particolare limiti pesantemente i poteri del Collegio dei Docenti.

Le RSU dovranno anche determinare l'entità dei compensi alle funzioni strumentali (ex funzioni obiettivo), e contrattare la tipologia, le funzioni e i compensi degli incarichi aggiuntivi del personale ATA, la flessibilità organizzativa e didattica dei docenti, i compensi per i due docenti individuati e designati dal dirigente, in cui sembra sia compreso anche il vicario.

E' stato precisato che per alcune materie il dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. E' stato confermato il diritto all'informazione alle RSU, con consegna della documentazione.

Viene ribadito che le assemblee non possono essere convocate dalle RSU singolarmente, ma dalla RSU nel suo complesso, autonomamente o con le OO.SS. firmatarie.

Il lupo non perde né il pelo né il vizio: nessun diritto a chi dissente.

Ecco la tabella dei favolosi aumenti stipendiali lordi mensili (dal 1 gennaio 2003)

	0-2 anni	3-8 anni	9-14	15-20	21-27	28-35	35-
Collaboratori scolastici	52,74	53,25	57,48	60,95	64,35	66,93	68,73
Assistenti tecnici e amministrativi	59,08	60,42	65,16	69,64	74,16	77,38	79,85
Direttori dei servizi g. e a.	78,37	80,64	87,69	95,91	104,71	113,75	122,54
Docenti materna ed elementare	67,79	69,63	75,26	81,85	88,24	94,56	99,15
Docenti scuola media	73,58	75,61	82,25	89,89	97,31	104,59	109,99
Docenti scuola superiore	73,58	77,74	84,41	92,64	103,12	109,99	115,46

A questi aumenti vanno aggiunti i compensi accessori:

	Compensi accessori mensili R.P.D. docenti e C.I.A. ATA	Indennità annue di amministrazione
Collaboratori scolastici	9,00	
Assistenti tecnici e amministrativi	11,00	
Direttori dei servizi gen. e amministrativi	= = =	1586,56 annue + altre indennità variabili
Docenti 0-14 anni	31,00	
Docenti 15-27 anni	37,00	
Docenti 28 – 40 anni	60,00	

I **collaboratori scolastici** avranno un aumento mensile lordo di 52,74 euro, con due anni di anzianità, con 15 anni di anzianità di 60,95 euro;

gli **assistenti amministrativi e tecnici** un aumento di 59,08 euro con 2 anni di anzianità; di 81,57 con 15 anni di anzianità, di 77,38 euro con 28 anni.

I/Le **docenti di scuola materna ed elementare** un aumento di 67,79 euro, più 31 euro di retribuzione professionale docente; con 15 anni di anzianità di 81,85 Euro lordi stipendiali + 37 euro di r. p. d.; con 28 anni di 94,56 più 60 euro di r.p.d.

I **docenti di scuola media** avranno un aumento di 73,58 euro con 2 anni di anzianità; di 89,89 Euro con 15 anni di anzianità, di 104,59 con 28 anni, più 60 euro di r. p. d.

I **docenti di scuola superiore** un aumento di 73,58 con 2 anni di anzianità, di 92,64 con 15 anni di anzianità, più 60 euro di r.p.d.; con 36 anni di anzianità 115,46 lordi, più 60 euro lordi di r.p.d.

I **direttori dei servizi** avranno gli aumenti più consistenti: con 2 anni di anzianità 78,37 euro; con 15 anni di anzianità di 95,91 euro, cui si deve aggiungere il differenziale del 30% per l'inquadramento definitivo.

**a cura di Andrea Degiorgi
Cobas Scuola Cagliari**